



CIRCOLARE

SERIE MEDICINA AERONAUTICA

Data: 21.12.2012

MED-01

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

**«ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI
MEDICHE D'IDONEITA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE
LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI»**

A

**INDICE**

1.	PREMESSA E SCOPO	5
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	5
3.	DEFINIZIONI.....	6
4.	APPLICABILITA'	7
5.	ORGANIZZAZIONE SANITARIA.....	7
5.1.	Aero Medical Section (AMS)	7
5.2.	Organi Sanitari	8
6.	AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANI SANITARI	9
7.	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI ORGANO SANITARIO	9
8.	REQUISITI DEGLI ORGANI SANITARI	11
8.1.	Requisiti professionali previsti per l'autorizzazione di AME.....	11
8.2.	Requisiti previsti per l'autorizzazione degli AeMC.....	11
8.3.	Requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti per l'autorizzazione degli Organi sanitari (Centri Aeromedici ed Esaminatori Aeromedici)	11
8.4.	Dichiarazione di rispondenza	11
9.	VISITE MEDICHE	12
9.1.	Variazione dello stato di salute.....	12
9.2.	Visite mediche straordinarie	12
9.3.	Visite mediche all'estero	12
9.4.	Trasferimento della documentazione medica per il cambio dello Stato di rilascio della licenza (SOLI).....	12
10.	CERTIFICATO MEDICO	13
10.1.	Compilazione del certificato medico	13
10.2.	Decorrenza della validità in caso di rinnovo o di rivalidazione dei certificati medici.....	14
11.	GIUDIZIO MEDICO	15
12.	CLAUSOLA DI FLESSIBILITA' E REVISIONE DEL CERTIFICATO.....	15
12.1.	Clausola di flessibilità	15
12.2.	Procedimento di revisione medica	16
13.	LIMITAZIONI DEL CERTIFICATO MEDICO	18
14.	LA TUTELA DELLA PRIVACY	22



Circolare

MED-01

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 4 di 37

15.	QUALIFICAZIONE DELL'ESAMINATORE AEROMEDICO (AME).....	22
15.1.	Riconoscimento dei corsi di formazione.....	24
15.2.	Tabelle di riferimento per i corsi di formazione.....	27
16.	MODULISTICA PER LA CERTIFICAZIONE.....	33
17.	PROCEDURE TRANSITORIE.....	33
18.	RINVIO.....	34
19.	DECORRENZA.....	34
	Allegato: Lista di rispondenza ai requisiti del Regolamento.....	35

A



Circolare

MED-01

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 5 di 37

1. PREMESSA E SCOPO

In data 22 febbraio 2012 è entrato in vigore il Regolamento "*Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici*", di seguito Regolamento Medico, approvato il 21 dicembre 2011 dal Consiglio di Amministrazione dell'Enac, in accordo con quanto previsto dagli articoli 732, 733 e 734 del Codice della Navigazione.

Con il Regolamento Medico, l'Enac ha inteso disciplinare il rilascio ed il mantenimento delle certificazioni mediche di idoneità per i richiedenti ed i titolari di licenze, attestati ed abilitazioni del personale di volo e dei Controllori del Traffico Aereo.

Con il Regolamento Medico, l'Enac ha inoltre inteso definire i requisiti che devono essere assicurati dai Centri Aeromedici (AeMC) e dagli Esaminatori Aeromedici (AME) per l'ottenimento dall'Enac dell'autorizzazione ad accertare e certificare il possesso o il mantenimento della idoneità psicofisica per l'espletamento delle funzioni delle licenze, attestati o abilitazioni aeronautiche.

L'entrata in vigore del Regolamento Medico ha permesso di adeguare con sufficiente anticipo il sistema italiano di certificazione aeromedica alla normativa JAR-FCL3 Emendamento 5 e alle procedure associate (AGM-JIP) prima della data di entrata in vigore del Regolamento della Commissione (UE) 1178/2011.

Il Regolamento (UE) 1178/2011, successivamente emendato dal Regolamento (UE) 290/2012, è stato adottato in applicazione del Regolamento (UE) 216/2008 che ha esteso le competenze comunitarie e dell'EASA nel settore delle licenze di pilotaggio e della certificazione medica.

In attesa dell'imminente implementazione in Italia (8 Aprile 2013) dei sopra citati Regolamenti (UE) n.1178/2011 e n.290/2012, la presente Circolare ha l'obiettivo di fornire linee di guida e criteri interpretativi delle disposizioni contenute nel Regolamento Medico, volte alla standardizzazione delle procedure nazionali con quelle previste dalla normativa internazionale già applicate anche negli altri Paesi europei.

Il Regolamento Medico ha attribuito le funzioni di Aeromedical Section all'Ufficio di Medicina Aeronautica di Enac, di seguito AMS.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Codice della Navigazione (in particolare articoli 732, 733 e 734);
- Regolamento "*Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici*" del 21.12.2011 (Edizione1 Revisione1 del 17.05.2012);
- JAR-FCL 3, Emendamento 5;
- JAA Administrative and Guidance Material - Section V - Part II - JIP (Joint Implementation Procedures);
- Documento Eurocontrol "*Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers*" (Ed.2.0 del 20.2.2006) introdotto dal Regolamento (UE) n.805 del 10 agosto 2011;
- Regolamento (CE) n.216/2008.



3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Circolare si intende per:

- **AMS** (Aeromedical Section): Struttura Aero Medica dell'ENAC;
- **AeMC**: Centro Aeromedico autorizzato o riconosciuto dall'Enac ad erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o attestato aeronautico;
- **AME**: Esaminatore Aeromedico autorizzato dall'Enac ad erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rinnovo della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento o il mantenimento di una licenza o attestato aeronautico;
- **Certificato Medico**: Documento che certifica l'idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o attestato aeronautico;
- **Classi di Certificato Medico**:
 - **Classe I**: certifica l'idoneità psicofisica per le licenze o attestati che consentono l'esercizio di attività professionali di volo o di istruttore di paracadutismo;
 - **Classe II**: certifica l'idoneità psicofisica per le licenze o attestati che consentono l'esercizio di attività non professionali di volo o di paracadutismo, nonché attività professionali diverse dal pilotaggio di aeromobili;
 - **Classe III**: certifica l'idoneità psicofisica per le licenze che consentono l'esercizio di attività di Controllore del traffico aereo;
- **Documento Eurocontrol**: "Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers" (Ed.2.0 del 20.2.2006) introdotto dal Regolamento (UE) n 805 del 10 agosto 2011;
- **IML**: Istituto Medico Legale dell'Aeronautica militare, organo sanitario statale che svolge, ai sensi dell'art.150 del D.Lgs. 66/2010, le funzioni di AeMC, quali previste nel Regolamento Medico di Enac;
- **JAR-FCL3**: Flight Crew Licensing (Medical), Emendamento 5, pubblicato dalla JAA il 1° dicembre 2006;
- **JIP (Joint Implementation Procedures)**: JAA Administrative and Guidance Material - Section V - Part II - Procedures, emendate al 1° ottobre 2008;
- **Organo sanitario**: Un AeMC o un AME autorizzato o riconosciuto dall'Enac;
- **Regolamento Medico**: Regolamento Enac "Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici" (Ed.1, Rev. 1 del 17.05.2012);
- **SOLI (State of Licence Issue)** Stato che rilascia ed è responsabile della licenza aeronautica e della certificazione medica;
- **SASN**: Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti del Ministero della Salute;
- **Validità dei certificati**: periodo di tempo previsto per le visite mediche ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Medico per il personale navigante e dell'art. 11 terzo comma del D.Lgs. 118/2008 per gli studenti e i controllori di traffico aereo, salvo che gli organi sanitari non ritengano, in relazione allo stato di salute degli interessati, di ridurre tale periodo;
- **Visita iniziale o di conseguimento**: visita medica di accertamento iniziale dell'idoneità psicofisica necessaria ad ottenere il rilascio di un certificato medico di Classe I, II o III;
- **Visita periodica o di rinnovo**: visita medica che viene eseguita nei confronti dei soggetti titolari di un certificato medico allo scopo di accertare la persistenza dell'idoneità psicofisica a periodi di tempo predeterminati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento medico



Circolare

MED-01

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 7 di 37

per il personale navigante e dell'art. 11 terzo comma del D.Lgs. 118/2008 per gli studenti e i controllori del traffico aereo. La visita di rinnovo deve essere effettuata nel periodo di 45 giorni antecedente la data di scadenza del certificato medico;

- **Visita di reintegrazione:** visita medica effettuata nei confronti del titolare di una licenza che abbia lasciato scadere il certificato medico;
- **Visita straordinaria:** visita medica eseguita al di fuori delle scadenze previste per le visite periodiche ogni qualvolta il titolare di una licenza o di un attestato si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del Regolamento Medico.

4. APPLICABILITA'

In armonia con quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento Medico la presente circolare si applica:

1. al personale di volo e non di volo dell'aviazione civile, cioè a coloro che, per motivi professionali o non professionali, devono possedere un certificato di idoneità psicofisica, accertata secondo i requisiti fissati dalla JAR-FCL 3 Emendamento 5, per il rilascio o il mantenimento della propria licenza o attestato di volo;
2. ai controllori del traffico aereo, la cui idoneità è accertata in base ai criteri generali dettati dall'ICAO e dal Documento Eurocontrol "Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers" (Ed.2.0 del 20.2.2006) introdotto dal Regolamento (UE) n.805 del 10 agosto 2011;
3. agli Organi sanitari riconosciuti dall'Enac quali Centri Aeromedici, di seguito AeMC e cioè gli I.M.L., Istituti Medico Legali dell'Aeronautica Militare, i S.A.S.N., Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti del Ministero della Salute, nonché agli altri AeMC autorizzati;
4. ai medici autorizzati dall'Enac quali Esaminatori Aeromedici, di seguito AME.

5. ORGANIZZAZIONE SANITARIA

5.1. Aero Medical Section (AMS)

Il Regolamento medico ha istituito all'interno di Enac l'Aeromedical Section (AMS) con il compito di vigilanza e sorveglianza sull'applicazione della normativa e delle procedure da parte delle varie figure coinvolte.

L'AMS, in ottemperanza alle procedure applicabili, effettua la verifica del possesso dei requisiti da parte degli AeMC e degli AME per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni previste e provvede alla sorveglianza sui Centri Aeromedici e sugli Esaminatori Aeromedici di cui alle successive sezioni della presente Circolare.

L'AMS effettua anche un processo di revisione a campione sui certificati medici e sulla documentazione clinica inviata o messa a disposizione dagli AeMC e dagli AME, comunicando agli organi medici interessati gli eventuali rilievi emersi per l'immediata correzione delle non conformità.

L'AMS, ove ne ricorrano le condizioni previste dagli artt. 23 e 24 del Regolamento Medico, provvede a proporre eventuali limitazioni, sospensioni o revoche delle autorizzazioni ai Centri Aeromedici e agli Esaminatori Aeromedici.

L'AMS provvede inoltre, ai sensi degli artt. 8 e 13 del Regolamento Medico, all'emissione del certificato medico e dispone l'eventuale effettuazione di prove o di test medici in volo nonché

A



la eventuale applicazione delle limitazioni previste in caso di deferimento della decisione all'AMS da parte di un AeMC o di un AME.

L'AMS può disporre, a tutela della sicurezza del volo e per giustificati motivi, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Medico, l'invio dei titolari di una licenza di volo o di controllore del traffico aereo a visita medica straordinaria presso uno degli IML dell'Aeronautica Militare.

L'AMS può limitare, sospendere o revocare il certificato medico notificando all'interessato, nel rispetto della normativa vigente in materia, il provvedimento e le sue motivazioni nonché all'organo sanitario (AeMC o AME) che ha emesso il relativo certificato medico.

L'AMS, nello svolgimento delle proprie funzioni, garantisce il rispetto della normativa in materia di privacy e tutela dei dati sensibili nonché, nell'ambito delle competenze attribuite, vigila e sorveglia il rispetto di tale normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti.

L'AMS, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 13 comma 5 del Regolamento Medico, partecipa con un proprio medico, nell'ambito del processo di revisione di secondo livello del giudizio medico, alla Commissione Sanitaria di Appello ed alla Commissione Medica di Appello.

L'AMS, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Medico e su istanza dell'interessato, valuta la possibilità di revisione del giudizio medico di non idoneità qualora ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo ed eventualmente dispone l'invio a nuova visita medica presso uno degli organi sanitari autorizzati. Nel caso specifico si applicano i requisiti medici relativi al rilascio iniziale della classe di visita richiesta.

L'AMS dà comunicazione all'Ente previdenziale competente per gli eventuali atti conseguenti nei casi previsti dal successivo articolo 12.1.3 della presente Circolare.

L'AMS cura i contenuti della Sezione "*Medicina Aeronautica*", del sito istituzionale dell'Enac, dove vengono pubblicati, per gli effetti cogenti e divulgativi, tutte le comunicazioni dirette all'utenza ed agli Organi Sanitari riconosciuti o autorizzati, nonché la modulistica applicabile, la normativa di riferimento per la certificazione dell'idoneità psicofisica del personale aeronautico. Nella stessa Sezione sono pubblicati gli elenchi degli AME e degli AeMC autorizzati dall'ENAC.

5.2. Organi Sanitari

Gli IML dell'Aeronautica Militare e i SASN del Ministero della Salute, in qualità di Centri Aeromedici riconosciuti, nonché gli AeMC autorizzati, sono deputati all'accertamento iniziale di idoneità per il rilascio di certificati di Classe I, II e III, nonché al relativo rinnovo.

Gli IML dell'Aeronautica Militare eseguono le visite mediche straordinarie nei confronti dei titolari di un certificato medico di Classe I, II e III.

Gli AME eseguono le visite mediche periodiche finalizzate al rinnovo di certificati medici di Classe II e III.

Con cadenza triennale, il Ministero della Difesa e il Ministero della Salute comunicano formalmente all'Enac rispettivamente gli IML e i SASN che possiedono i requisiti previsti dal



Circolare

MED-01

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 9 di 37

Regolamento Medico per gli AeMC unitamente all'elenco dei medici autorizzati per l'attività di certificazione all'interno dei Centri stessi.

L'elenco dei SASN è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della Salute.

L'Enac attraverso il proprio sito web istituzionale pubblica l'elenco degli AeMC riconosciuti o autorizzati e degli AME autorizzati.

6. AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANI SANITARI

L'autorizzazione è il provvedimento con il quale l'Enac, previa verifica dei requisiti previsti, abilita le strutture sanitarie o i singoli professionisti, che ne facciano richiesta, ad erogare le prestazioni finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica.

L'Enac, valutati i requisiti professionali e organizzativi di un AeMC o di un AME, può stabilire limitazioni alla autorizzazione per il rilascio dei certificati medici, sia riguardo la Classe di certificato, sia, nel caso degli AeMC, restringendola ai soli rinnovi.

L'autorizzazione rilasciata dall'Enac sia ai Centri Aeromedici che agli Esaminatori Aeromedici ha validità triennale, ed è rinnovabile su richiesta degli interessati, previo accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti e secondo le procedure previste dalla presente Circolare.

Nell'arco di tale periodo le strutture e i medici autorizzati sono soggetti ad un sistema di verifiche da parte dell'AMS volte ad accertare la permanenza dei requisiti di affidabilità e competenza previsti per gli AeMC e per gli AME dal Regolamento medico e dalla JAR-FCL3 Emendamento 5, nonché dal Documento Eurocontrol "Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers" (Ed.2.0 del 20.2.2006) introdotto dal Regolamento (UE) n.805 del 10 agosto 2011.

L'inosservanza delle prescrizioni comunicate, o la reiterazione delle azioni svolte non in conformità con le disposizioni regolamentari o della presente Circolare saranno considerati indicatori di valutazione per il rinnovo dell'autorizzazione dell'Organo sanitario.

Nel caso di gravi inadempienze si applicano le previsioni di cui all'art. 23 del Regolamento Medico "Limitazione e sospensione dell'autorizzazione" ed all'art. 24 "Revoca dell'autorizzazione".

Gli AME al fine di mantenere l'autorizzazione ad effettuare visite mediche e rilasciare certificazioni di idoneità psico-fisica, devono effettuare regolare attività di aggiornamento professionale prevista dalla normativa in vigore e con la partecipazione a corsi di formazione riconosciuti dall'Enac, come di seguito definito dall'articolo 15 della presente Circolare.

L'AMS può disporre verifiche straordinarie nei confronti degli AeMC e degli AME autorizzati qualora ravvisi rilevanti elementi di difformità rispetto alle procedure o alla corretta applicazione dei requisiti.

7. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI ORGANO SANITARIO

Per poter esercitare l'attività di certificazione, ogni soggetto (struttura sanitaria o il singolo medico) deve ottenere la prescritta autorizzazione dall'Enac che garantisca il possesso dei requisiti previsti.



Circolare

MED-01

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 10 di 37

Coloro che intendano chiedere l'autorizzazione di Organo Sanitario (AeMC o AME) devono inoltrare, la relativa domanda utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell'Enac, indirizzata via posta ordinaria o attraverso l'utilizzo della posta certificata a:

*Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Ufficio Medicina Aeronautica
Viale del Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma*

Per l'ottenimento dell'autorizzazione, unitamente alla domanda deve essere presentata la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali previsti dal Regolamento Medico e le informazioni relative ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici della sede presso la quale si svolgerà l'attività di certificazione.

In particolare per quanto riguarda la documentazione attestante il possesso dei requisiti deve essere trasmessa copia cartacea, conforme all'originale ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, dei titoli posseduti di cui agli art. 6 del Regolamento Medico entrambi riportati nella lista di rispondenza allegata in fac-simile alla presente Circolare.

La documentazione, le informazioni e le procedure seguite devono essere contenute in un documento recante data e firma del richiedente e strutturato in forma di manuale rilegato con pagine numerate, indice e stato di revisione (pagina su cui annotare le eventuali successive revisioni e relativo spazio per la data e la firma dell'AME).

Il documento deve essere trasmesso all'AMS in originale in formato cartaceo nonché in formato elettronico.

Il manuale deve contenere tutte le informazioni relative alle procedure, ai protocolli di visita, alle attrezzature mediche utilizzate, alle dimensioni ed alle caratteristiche dei locali utilizzati, anche con l'inserimento di foto o grafica, se ritenuto utile.

Per quanto riguarda le procedure ed i rapporti con l'utenza, dovranno essere descritte le modalità di prenotazione, di accesso e di visita del candidato, la modulistica di visita impiegata e le modalità di comunicazione dell'esito della visita, ivi compresa, in caso di non idoneità, la notifica del diniego all'interessato nonché all'AMS, utilizzando il previsto modello pubblicato ed allegato alla presente Circolare.

Riguardo alle infrastrutture utilizzate dovranno essere indicate le caratteristiche principali dello studio medico, il tipo di utilizzo, in via esclusiva oppure in condivisione con altri medici e se eventualmente l'AME si avvale di laboratori o altri specialisti per l'esecuzione delle analisi di laboratorio o strumentali necessarie per l'attività di certificazione.

Nel manuale dovranno essere riportate le procedure poste in essere per la tutela della privacy e dei dati sensibili degli assistiti, nelle varie fasi del percorso di visita, nella conservazione ed archiviazione della documentazione generata (certificato medico, modello di richiesta di visita, modello di referto, etc.) e nella trasmissione all'AMS dei soli certificati medici rilasciati.

Il manuale deve includere una lista di rispondenza ai requisiti, professionali, strutturali, organizzativi e tecnologici, previsti, sia per l'autorizzazione di AME che di AeMC, dal Regolamento Medico.



Tale lista di rispondenza deve dare una puntuale e sintetica descrizione delle modalità attraverso le quali vengono soddisfatte le previsioni del Regolamento medico in vigore. Questo può essere ottenuto o attraverso il diretto riferimento al testo del capitolo/paragrafo/comma del documento predisposto o direttamente attraverso la descrizione della procedura o informazione richiesta.

8. REQUISITI DEGLI ORGANI SANITARI

8.1. Requisiti professionali previsti per l'autorizzazione di AME

Il medico che intenda richiedere l'autorizzazione quale AME dovrà essere in possesso dei requisiti professionali elencati nell'articolo 6.1. del Regolamento Medico.

8.2. Requisiti previsti per l'autorizzazione degli AeMC

Una struttura sanitaria che intenda richiedere l'autorizzazione quale AeMC dovrà attenersi alle disposizioni specifiche indicate nell'articolo 6.2. del Regolamento Medico.

8.3. Requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti per l'autorizzazione degli Organi sanitari (Centri Aeromedici ed Esaminatori Aeromedici)

Le infrastrutture e gli spazi all'interno dei quali vengono svolte le attività sanitarie, anche al fine di garantire un miglior servizio all'utente, devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.

Gli studi medici, in relazione alla tipologia delle attività svolte, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6.3.1. e 6.4. del Regolamento Medico.

All'interno della struttura sanitaria devono essere rispettati i criteri organizzativi riportati nell'articolo 6.5. e 6.6. del Regolamento Medico.

Gli ambulatori degli AeMC e degli AME devono essere dotati delle strumentazioni e dei mezzi materiali idonei al tipo di visite mediche da effettuare come stabilito dall'articolo 6.7. del Regolamento Medico.

8.4. Dichiarazione di rispondenza

Il medico o la struttura sanitaria dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione quale AME o AeMC una dichiarazione di autocertificazione, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, relativa al rispetto delle normative nazionali, regionali e locali che disciplinano le aree di attività richiamate nell'articolo 6.3.1. del Regolamento Medico.



9. VISITE MEDICHE

9.1. Variazione dello stato di salute

Nel caso in cui intervenga una variazione dello stato di salute del titolare di certificato di idoneità psicofisica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del Regolamento Medico.

9.2. Visite mediche straordinarie

I criteri e le modalità per l'invio a visita medica straordinaria di un titolare di certificato di idoneità psicofisica sono specificate all'articolo 11 del Regolamento Medico. L'invio a visita medica straordinaria da parte dell'Aero Medical Section è regolamentata dall'articolo 7.6 del Regolamento Medico.

9.3. Visite mediche all'estero

Qualora il titolare effettui all'estero la visita per il rinnovo o la rivalidazione del proprio certificato medico si applicano le previsioni dell'articolo 12 del Regolamento Medico.

9.4. Trasferimento della documentazione medica per il cambio dello Stato di rilascio della licenza (SOLI)

Qualora il titolare di una licenza aeronautica o attestato decida di trasferire la propria licenza o il proprio attestato presso un altro Stato, dovrà trasferire anche la pertinente documentazione medica, relativa a tutte le visite effettuate (visita iniziale e visite di rinnovo).

Il procedimento di trasferimento deve essere avviato con formale istanza da parte del titolare di licenza o attestato all'AMS dello Stato di rilascio (SOLI). Unitamente alla richiesta il titolare dovrà allegare anche una formale autorizzazione all'AMS dello Stato di rilascio (SOLI) al trattamento dei propri dati sensibili al fine di trasferire la propria documentazione medica in piena salvaguardia delle norme relative alla tutela della *privacy*.

Il trasferimento della documentazione medica può avvenire in due diverse modalità:

1. **scambio diretto tra Autorità Aeronautiche** - quando cioè lo Stato di rilascio (SOLI), su formale richiesta del titolare, provvede a disporre il trasferimento di tutta la documentazione clinica relativa alle visite effettuate (sia iniziale che quelle di rinnovo) all'Autorità Aeronautica dello Stato, sotto la cui responsabilità sarà trasferita la licenza o l'attestato. Unitamente alla documentazione medica lo Stato di rilascio provvede anche all'inoltro del Modello 155 ("*SOLI Form*") compilato e sottoscritto a cura del responsabile dell'AMS.

2. **scambio indiretto tra Autorità Aeronautiche** - quando cioè lo Stato di rilascio (SOLI), su formale richiesta del titolare, provvede al solo inoltro del Modello 155 ("*SOLI Form*") compilato e sottoscritto a cura del responsabile dell'AMS, in quanto è il titolare stesso che provvede sia al ritiro della documentazione medica (personalmente o tramite persona delegata), presso l'Organo sanitario che ha effettuato le visite (AeMC o l'AME), sia al trasferimento della documentazione direttamente all'Autorità Aeronautica sotto la cui



responsabilità sarà trasferita la licenza o l'attestato.

10. CERTIFICATO MEDICO

I criteri, i requisiti, i periodi di validità per il rilascio, il rinnovo e la rivalidazione del certificato medico per il personale di volo sono specificati negli articoli 6.8. e 9 del Regolamento Medico. Per i Controllori del Traffico Aereo è richiesto il certificato medico di Classe III.

Le visite mediche periodiche, intese ad accertare il mantenimento dell'idoneità psicofisica di un richiedente o titolare di un certificato medico di Classe III, devono essere effettuate con l'osservanza dei periodi di tempo sotto indicati:

- a) ogni 24 mesi per i soggetti di età fino ai 40 anni;
- b) ogni 12 mesi per i soggetti di età oltre i 40 anni;

L'età minima per il rilascio del certificato medico di Classe III è fissato dalla norma in diciassette anni.

10.1. Compilazione del certificato medico

Al fine di garantire l'emissione secondo standard riconosciuti negli altri Paesi Europei il certificato medico deve essere conforme ai modelli in pubblicati con il Regolamento Medico e compilato, a cura del medico certificatore, in piena applicazione delle relative istruzioni pubblicate sul sito ufficiale dell'Enac.

Il certificato medico deve riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- Classe del certificato;
- Generalità del richiedente: nome e cognome, data di nascita, nazionalità;
- Data dell'ultima visita medica completa e di quella successiva prevista;
- Data dell'ultimo elettrocardiogramma e di quella successiva prevista;
- Data dell'ultimo esame audiometrico e di quello successivo previsto;
- Data dell'ultima prova di funzionalità respiratoria;
- Limitazioni, condizioni e/deroghe;
- Nome, numero e firma dell'Esaminatore Medico Autorizzato;
- Data della visita medica;
- Firma del richiedente.

Nel caso in cui non sia possibile risalire alla data di effettuazione di uno o più esami specialistici o strumentali obbligatoriamente previsti dalla normativa applicabile (es. ECG, Audiogramma etc.) il Medico Esaminatore provvede alla effettuazione o ne dispone la somministrazione prima di emettere il giudizio medico e la successiva eventuale emissione del certificato.

Il certificato medico può essere rilasciato esclusivamente dai Centri Aeromedici (AeMC) autorizzati o riconosciuti e dagli Esaminatori Aero Medici (AME) autorizzati dall'ENAC.

La certificazione dovrà avvenire, per i piloti, applicando i requisiti medici e le procedure contenuti nella Jar-Fcl3 Emendamento 5, mentre per i controllori di traffico aereo si applicano i requisiti medici e le procedure di cui al Documento Eurocontrol "Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers" (Ed.2.0 del 20.2.2006) introdotto dal Regolamento (UE) n.805 del 10 agosto 2011.



Circolare

MED-01

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 14 di 37

Il certificato medico, timbrato e firmato in modo leggibile dal medico esaminatore, deve essere consegnato in copia originale all'interessato al termine della visita.

Il certificato medico deve essere registrato con modalità informatica e secondo le disposizioni normative previste per la tutela della *privacy*, nell'archivio del medico esaminatore.

Fino all'implementazione di un sistema informatico che consentirà l'acquisizione, la registrazione, la visualizzazione e l'analisi della certificazione e documentazione medica completa, una copia del solo certificato medico rilasciato deve essere inoltrata, a cura del medico esaminatore, all'AMS dell'ENAC, in formato pdf, tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail noreply.AMS@postacert.enac.gov.it

Il messaggio e-mail dovrà essere impostato come da esempio seguente indicando in oggetto il cognome, il nome, la data di nascita del soggetto certificato nonché la classe di visita del certificato.

Esempio

Oggetto: ROSSI MARIO nato il 01.01.1990 - 2^a Classe

Qualora non sia possibile la consegna immediata del certificato al termine della visita, all'interessato sarà comunque data comunicazione scritta del giudizio di idoneità o di non idoneità, dell'eventuale deferimento della decisione all'AMS dell'Enac e di qualsiasi condizione che comporti una restrizione per l'esercizio delle attività consentite dalla propria licenza.

L'interessato sarà inoltre informato del suo diritto di proporre appello avverso il giudizio emesso, secondo le modalità riportate nell'art. 12.1.2. della presente Circolare.

Limitatamente al personale di volo impiegato in attività di trasporto aereo e di lavoro aereo e ai controllori di traffico aereo, gli organi sanitari che effettuano le visite di idoneità psicofisica danno immediata comunicazione (a mezzo fax o per via telematica) al datore di lavoro del solo esito di tali visite.

La documentazione medica originale relativa alla certificazione medica deve essere custodita presso gli AeMC o gli AME che hanno effettuato la visita medica.

10.2. Decorrenza della validità in caso di rinnovo o di rivalidazione dei certificati medici

Certificato di Classe I

1. Se il titolare di una licenza ha lasciato scadere il proprio certificato medico per più di cinque anni, per il rinnovo è richiesta, a discrezione dell'AMS, una nuova visita applicando i requisiti per il conseguimento o quelli di visita estesa, da effettuarsi presso il Centro Aeromedico che ha ottenuto la relativa documentazione medica;
2. Se il titolare di una licenza ha lasciato scadere il proprio certificato medico per più di due anni ma meno di cinque anni, per il rinnovo è richiesta una visita medica *standard* o una visita medica estesa, a discrezione dell'AMS. La visita sarà da effettuarsi presso un Centro Aeromedico o presso un AME che dovrà ottenere la relativa documentazione medica, messa a disposizione dall'Organo che ha effettuato l'ultima visita.
3. Se il titolare di una licenza ha lasciato scadere il proprio certificato per più di 90 giorni ma meno di due anni, per il rinnovo è richiesta una visita medica *standard* o una visita medica



estesa da effettuarsi o presso un Centro Aeromedico o presso un AME, a discrezione dell'AMS.

Certificato di Classe II

1. Se ad una licenza è associata una abilitazione strumentale, deve essere eseguito un esame audiometrico di toni puri negli ultimi 60 mesi se il titolare della licenza ha meno di 40 anni e negli ultimi 24 mesi se il titolare della licenza ha 40 anni o più di 40 anni.
2. Se un titolare di licenza ha lasciato scadere il proprio certificato medico per più di 5 anni, per il rinnovo è richiesta una visita medica di conseguimento. Prima del rilascio l'AeMC o l'AME deve acquisire la relativa documentazione medica.
3. Se il titolare di una licenza ha lasciato scadere il proprio certificato medico per più di due anni ma meno di cinque anni, per il rinnovo è richiesta la visita medica prevista. Prima del rilascio l'AeMC o l'AME deve acquisire la relativa documentazione medica.
4. Se il titolare di una licenza ha lasciato scadere il proprio certificato medico per meno di due anni, per il rinnovo è richiesta la visita medica prevista.

Una visita medica estesa dovrà sempre comprendere anche tutti gli accertamenti di una visita medica *standard* oltre agli ulteriori accertamenti disposti, a seconda dei casi, dall'AMS.

Certificato di Classe III

La validità del certificato medico di Classe III, a meno di riduzioni della durata dovuta a ragioni di carattere medico, è sempre determinata, calcolando i 12 o i 24 mesi previsti dalla normativa, a partire dalla data di rilascio del certificato.

11. GIUDIZIO MEDICO

Per l'emissione del giudizio medico da parte di un AeMC o di un AME si applicano i principi e le procedure di cui all'articolo 8 del Regolamento Medico.

12. CLAUSOLA DI FLESSIBILITÀ E REVISIONE DEL CERTIFICATO

12.1. Clausola di flessibilità

Se i requisiti psicofisici prescritti dalla normativa JAR-FCL 3 per una particolare licenza non sono pienamente soddisfatti ma è possibile applicare il principio della flessibilità, si applicano i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 13 del Regolamento Medico.

Nel caso in cui il rilascio del certificato medico richieda più di una limitazione, devono essere valutati i conseguenti effetti sulla sicurezza del volo prima di rilasciare il certificato medico.

Se dopo un procedimento di revisione viene lasciato un certificato di idoneità da parte dell'AMS, ogni limitazione richiesta deve essere indicata sul certificato.

Se dopo un procedimento di revisione viene rilasciato o negato un certificato di idoneità, l'AMS provvederà a comunicare per iscritto la decisione finale e le motivazioni al candidato, all'AME o all'AeMC.



Circolare

MED-01

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 16 di 37

Tutte le limitazioni decise dall'AMS dopo un procedimento di revisione devono essere apposte sul certificato medico. Per particolari istruzioni non annoverate già in altre limitazioni del certificato, sarà inserita sul certificato la limitazione "SIC", "AMS" oppure "REV" come specificato nel successivo art.13.

12.2. Procedimento di revisione medica

L'AeMC o l'AME, qualora il candidato soddisfi i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile, rilascia il certificato, in caso contrario dichiara il candidato non idoneo.

In entrambi i casi, il certificato o la dichiarazione di non idoneità sono trasmessi dall'AeMC o dall'AME all'AMS, a meno che non sia specificatamente disposto il rinvio all'AMS per il giudizio di revisione di competenza.

12.2.1. Revisione di primo livello di un giudizio medico (Primary Review)

Il primo livello di revisione è svolto dall'AMS.

La revisione può avvenire:

- a seguito di un controllo a campione della documentazione medica trasmessa all'AMS;
- a seguito della decisione di rinvio all'AMS da parte di un AME o di un AeMC.

Entrambe le due procedure configurano la revisione di primo livello come sopra definita.

La sospensione del giudizio avviene quando i requisiti psicofisici prescritti dalla normativa JAR-FCL 3, per una particolare licenza non sono pienamente soddisfatti; il certificato medico non può essere rilasciato, rinnovato o reintegrato da un AeMC o da un AME, ma la decisione e l'applicazione di eventuali limitazioni deve essere rimessa all'AMS.

In questo caso, l'AMS, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla JAR-FCL 3 e nel rispetto delle JIP e nei limiti delle sottoparti "B" e "C" e relative Appendici, può dichiarare idoneo un candidato. Tale dichiarazione di idoneità può essere delegata anche ad un AeMC o ad un AME, che opera in consultazione con l'AMS.

Un AME può rinnovare un certificato di un candidato titolare di un certificato rilasciato dall'AMS dopo un procedura di revisione, sotto gli stessi termini e condizioni, se applicabili e se non sono avvenuti cambiamenti. L'annotazione "REV" sul certificato medico permette all'AME di essere a conoscenza della precedente revisione dell'AMS e di contattare l'AMS per maggiori informazioni si rendessero necessarie.

Ogni eventuale cambiamento riguardante la causa primaria della procedura di revisione deve essere discussa con l'AMS e il candidato deve essere considerato temporaneamente non idoneo fino alla valutazione da parte dell'AMS.

Anche ogni eventuale cambiamento allo stato di salute deve essere notificato all'AMS ed al candidato deve essere comunicato se sono necessari ulteriori pareri di esperti od esami clinici e presso quali strutture sanitarie questi possono essere eseguiti.



L'AMS, su richiesta dell'interessato, fornirà un elenco nominativi di medici appartenenti alle varie discipline specialistiche e con comprovata esperienza in medicina aeronautica che il candidato può contattare per i pareri di cui sopra.

L'AMS prenderà visione dei relativi referti e di ogni altra documentazione prodotta e informerà l'interessato sull'esito della valutazione e se il certificato medico, con eventuali limitazioni qualora ritenute necessarie, può essere rilasciato.

Un giudizio emesso dall'AMS non può essere modificato da un AME.

12.2.2. Ricorso di 2° livello avverso il giudizio medico (Secondary Review)

Avverso il giudizio medico di cui all'Art 8 del Regolamento Medico è ammesso ricorso a istanza di parte entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione recante l'esito della visita medica.

Per i titolari di licenze ed abilitazioni dipendenti dalle aziende di navigazione aerea, compresi gli addetti a svolgere compiti di pronto soccorso ed emergenza, di cui all'articolo 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859 è competente la Commissione sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, nella composizione integrata di cui all'articolo 13, comma 5 del Regolamento Medico.

Per gli altri possessori di certificato medico è ammesso ricorso alla Commissione Medica d'appello di cui al comma 5, primo periodo del citato art. 13 del Regolamento Medico.

La Commissione visita il ricorrente entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. La data di effettuazione della visita e' comunicata al ricorrente con anticipo non inferiore a dieci giorni.

Il ricorrente, nel corso della visita di appello, può produrre ulteriore documentazione sanitaria, formulare proprie osservazioni e può farsi assistere a proprie spese da un medico di sua fiducia. La Commissione, qualora non condivida le osservazioni formulate dal ricorrente o dal medico di fiducia, motiva nel verbale di visita il proprio dissenso.

La visita è effettuata da uno o più membri della Commissione che redige il processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del ricorrente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, il giudizio concernente l'idoneità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente.

In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal ricorrente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. In caso di giustificata assenza del ricorrente alla visita, la Commissione convoca il ricorrente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. In caso di ingiustificata assenza del ricorrente alla visita, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti nel termine di quindici giorni senza procedere all'esame del ricorso.

Prima di formulare il suo giudizio la Commissione può disporre eventuali ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi presso strutture pubbliche e richiedere che il ricorrente venga sottoposto a prove di abilità al volo disposte dall'AMS.



Al termine del procedimento la Commissione assume le determinazioni in merito all'accoglimento o al rigetto del ricorso e le esprime in un provvedimento congruamente motivato.

La Commissione notifica al ricorrente il verbale di visita ed, entro sette giorni dall'emissione del giudizio definitivo, dà comunicazione scritta dell'esito del ricorso all'organo sanitario che aveva emesso il giudizio contestato, nonché all'AMS e, nel caso di personale di volo impiegato in attività di trasporto pubblico o di lavoro aereo anche al datore di lavoro, per i successivi atti di competenza.

Il membro della Commissione che abbia partecipato al giudizio medico per il quale è stato presentato ricorso deve astenersi dal giudizio di appello ed essere sostituito da un membro supplente.

12.2.3. Casi particolari di rivalutazione del giudizio medico

Il titolare di una licenza o di un attestato che sia stato oggetto di un giudizio medico di permanente non idoneità psicofisica, può chiedere all'AMS la revisione del giudizio medico, qualora siano intervenuti nuovi e comprovati elementi di natura sanitaria o modifiche normative nel settore.

La revisione può essere richiesta per un massimo di tre volte e non prima che siano trascorsi due anni dalla precedente.

La revisione del giudizio medico viene effettuata da un organo sanitario designato dall'AMS secondo le modalità previste dalla normativa JAR-FCL 3.

In caso di emissione di un giudizio di idoneità a seguito di revisione del giudizio medico a titolari di licenze ed abilitazioni di tipo professionale, compresi gli addetti a svolgere compiti di pronto soccorso ed emergenza, precedentemente giudicati non idonei nei casi previsti dall'articolo 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859, l'AMS provvede a comunicare la decisione all'Ente previdenziale competente per gli eventuali atti di competenza.

13. LIMITAZIONI DEL CERTIFICATO MEDICO

In presenza di determinate condizioni psicofisiche, può rendersi necessaria l'imposizione di condizioni che permettano il rilascio dell'idoneità psicofisica garantendo comunque gli standard di sicurezza previsti dalla normativa.

Questo comporta l'applicazione al certificato medico di una o più delle limitazioni di seguito dettagliate:

Limitazione OML

("Valid only as or with qualified co-pilot")

– solo per la Classe I - *"Valido solo per le funzioni di copilota o con un copilota qualificato"*, è applicata quando il titolare di una licenza CPL o ATPL non soddisfa totalmente i requisiti previsti per il certificato medico di Classe I, ma il rischio di incapacitazione in volo viene considerato entro un limite accettabile.

Questa limitazione è applicata dall'AMS o dall'AeMC se delegato dall'AMS, solo in caso di attività in equipaggio plurimo.



Circolare

MED-01

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 19 di 37

L'altro pilota in equipaggio deve essere abilitato al tipo di aeromobile, non aver compiuto il 60° anno di età e non essere a sua volta soggetto a limitazione OML.

Limitazione OSL

("Valid only with safety pilot and aircraft with dual controls")

solo per la Classe II - *"Valido solo con pilota di sicurezza e aeromobile con doppi comandi di volo"*,

- richiede la presenza di un pilota abilitato a operare nella funzione di Pilota Responsabile (PIC) sulla classe o tipo di velivolo, dotato di doppi comandi, allo scopo di assumere il controllo nel caso il pilota responsabile titolare del certificato medico con specifica limitazione dovesse diventare inabile.

La limitazione OSL può essere apposta o rimossa dall'AMS, da un AME o da un AeMC se delegati dall'AMS.

Al pilota sul cui certificato viene apposta la limitazione OSL deve essere consegnata, a cura dell'AMS o dell'organo sanitario delegato, una copia della lettera di istruzioni, pubblicata nella Sezione Medicina Aeronautica del sito istituzionale dell'Enac, che deve essere portata a conoscenza del pilota (Safety Pilot) che accompagna in volo l'intestatario del certificato medico.

Limitazione TML

("Valid only for __ months") – *"Valido solo per __ mesi"*,

- è applicata quando il periodo di validità del certificato medico è stato limitato nella durata, come sopra indicato, per le ragioni precisate dall'Esaminatore Aeromedico autorizzato.

Questo periodo di validità decorre dalla data visita medica. Ogni periodo di validità residuo sul certificato medico precedente non è più valido.

Il titolare del certificato dovrà presentarsi per il riesame quando consigliato e seguire eventuali raccomandazioni mediche. (Riferimento JAR-FCL 3.105(e)).

Limitazione VDL

("Shall wear corrective lenses and carry a spare set of spectacles") – *"Deve indossare lenti correttive e portare un paio di occhiali di riserva"*,

- è applicata quando, al fine di soddisfare i requisiti visivi della licenza, è fatto obbligo al titolare, nell'esercizio delle prerogative della licenza, di indossare specifici occhiali o lenti a contatto per una corretta visione a distanza, come esaminato ed approvato da un AME. È inoltre fatto obbligo al titolare di portare con sé un paio di occhiali similari di riserva.

In caso di uso di lenti a contatto, il titolare è obbligato a portare un paio di occhiali di riserva, come approvati da un AME.

Non è consentito indossare le lenti a contatto nell'esercizio delle prerogative della licenza fino a che ciò non sia approvato da un AME. (Riferimento JAR-FCL 3.220(h) e 3.344(f)).

Limitazione VML

("Shall wear multifocal spectacles and carry a spare set of spectacles") – *"Deve indossare occhiali multifocali e portare un paio di occhiali di riserva"*,

- è applicata quando, al fine di soddisfare i requisiti visivi della licenza, è fatto obbligo al titolare, nell'esercizio delle prerogative della licenza, di indossare specifici occhiali per una corretta visione a distanza, intermedia e da vicino, come esaminato ed approvato da un AME.



Non è consentito indossare né lenti a contatto né occhiali specifici per la sola correzione da vicino. È inoltre fatto obbligo al titolare di portare con sé un paio di occhiali simili di riserva.

Limitazione VNL

("Shall have available corrective spectacles for near vision and carry a spare set of spectacles") – "Deve disporre di occhiali correttivi per la visione da vicino e portare un paio di occhiali di riserva",

- è applicata quando, al fine di soddisfare i requisiti visivi della licenza, è fatto obbligo al titolare, nell'esercizio delle prerogative della licenza, di portare con sé specifici occhiali per una corretta visione da vicino come esaminato e approvato da un AME.

Non è consentito indossare né lenti a contatto né occhiali specifici per la sola correzione da vicino. È inoltre fatto obbligo al titolare di portare con sé un paio di occhiali simili di riserva. (Riferimento JAR-FCL 3.220(h) e 3.340(f)).

Limitazione VCL

("Valid by day only") - solo per la Classe II – "Valido solo di giorno",

- è applicata quando il pilota privato presenta vari gradi di deficit di percezione dei colori e permette di operare all'interno di specifiche condizioni.

Limitazione OCL

("Valid only as co-pilot") – "Valido solo come co-pilota",

- è applicata come estensione della limitazione OML quando, per taluni motivi ben definiti, il titolare è ritenuto affidabile ad operare come co-pilota ma non come comandante. (Riferimento JAR-FCL 3.100(e)).

Limitazione OPL

("Valid only without passengers") – "Valido solo senza passeggeri",

- è applicata quando il pilota presenta un problema muscolo-scheletrico, o altre condizioni mediche, che possono implicare un aumento dell'elemento di rischio per la sicurezza del volo che potrebbe essere ammissibile per il pilota ma non lo è per il trasporto di passeggeri.

Limitazione OAL

("Restricted to demonstrated aircraft type") – "Limitato ad un determinato tipo di aeromobile",

- è applicata ad un pilota affetto da deficit agli arti o da altro problema anatomico dimostrato accettabile dal test medico di volo o dal test di volo simulato ma da richiedere una restrizione ad uno specifico tipo di aeromobile. (Riferimento JAR-FCL 3.200 e 3.320, App. 9 Para. 2).

Limitazione SSL

("Special restrictions as specified") – "Restrizioni speciali come specificato",

- è applicata per tutti quei casi che non rientrano chiaramente in quelli previsti nella JAR-FCL 3. (Riferimento JAR-FCL 3.125).

**Circolare****MED-01**

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 21 di 37

Limitazione SIC*("Special instructions - contact AMS") – "Istruzioni speciali - l'AME deve contattare l'AMS",*

- prevede che l'AME contatti l'AMS prima di procedere alla valutazione medica per il rilascio della certificazione. E' probabile che riguardi la storia medica o le specifiche istruzioni delle quali l'AME deve tener conto prima di procedere alla valutazione.
(Riferimento JAR-FCL 3.100(e), e 3.125 (a), (b)).

Limitazione AMS*("Recertification or renewal only by AMS") – "Nuovo certificato o rinnovo rilasciato solo da AMS",*

- è applicata quando le condizioni mediche richiedono che il certificato debba essere rilasciato esclusivamente dall'AMS, non da un AeMC, né da un AME. (Riferimento JAR-FCL 3.125 (a), (b)).

Limitazione REV*("Medical certificate issued after review procedure, special instructions may apply, AMS may be contacted") – "Certificato medico rilasciato dopo procedimento di revisione, applicabili specifiche istruzioni, l'AMS può essere contattato",*

- è applicata se un pilota è al di fuori dei limiti previsti nella JAR-FCL3, Sezione 1, Subparts B o C, ma a seguito di un procedimento di revisione è stato certificato da parte dell'AMS.

Questa annotazione permette all'AME di essere informato del procedimento di revisione e di contattare l'AMS per le eventuali informazioni ritenute necessarie.

Possono essere applicate specifiche istruzioni non menzionate sul certificato medico. Tuttavia, al fine di agevolare la procedura, il titolare del certificato medico può presentare all'AME la relazione scritta dell'AMS relativa al procedimento di revisione. (Riferimento JAR-FCL 3.125).

Limitazione RXO*("Require specialist ophthalmological examinations") – "Sono richiesti esami oculistici specialistici",*

- è applicata qualora sia richiesta una visita specialistica oftalmologica per motivi significativi o nei casi previsti dalla norma.

(Riferimento JAR-FCL 3.215(h))

Limitazione APL*("Valid only with approved prosthesis") – "Valido solo con protesi approvate",*

- è applicata similmente alla limitazione OPL riguardo i casi di deficienza degli arti.
(Riferimento JAR-FCL 3.200 e 3.320, App. 9 Para. 2).

Limitazione AHL*("Valid only with approved hand controls") – "Valido solo con comandi manuali approvati",*

(Riferimento JAR-FCL 3.320, App. 9 Para. 2).

**Limitazione AGL**

("Valid only with approved eye protection") – "Valido solo con protesi oculari approvate".
(Riferimento JAR-FCL 3.215, 3.220, 3.335, 3.340, App. 13 Para. 3).

L'apposizione e la rimozione di tali limitazioni può essere effettuata dall'AMS o dagli organi sanitari secondo le indicazioni di cui alla Jar-Fcl3-IEM 3.100 (c) avendo cura di valutare attentamente gli effetti dell'applicazione di limitazioni multiple allo stesso certificato medico ed il potenziale effetto sui livelli di sicurezza del volo.

14. LA TUTELA DELLA PRIVACY

La riservatezza medica deve essere rispettata in ogni momento dall'AMS, dagli AeMC e dagli AME che assicurano, ognuno per la parte di propria competenza che tutte le comunicazioni orali o scritte, la documentazione e le informazioni memorizzate elettronicamente o custodite anche temporaneamente in qualsiasi forma e relative ai titolari e dei candidati al conseguimento delle licenze aeronautiche, sono rese eventualmente disponibili all'AMS o ad altri organi sanitari (AeMC o AME) esclusivamente ai fini del completamento di una valutazione medica o per altre fattispecie previste dal Regolamento medico.

Il richiedente o il suo medico di fiducia delegato allo scopo, fatto salvo l'accesso da parte di altri soggetti in ottemperanza a previsioni di legge, possono avere accesso alla documentazione secondo le disposizioni legislative vigenti.

15. QUALIFICAZIONE DELL'ESAMINATORE AEROMEDICO (AME)

Qualora non ricorrano i requisiti professionali previsti dall'art. 6.1 (d) del Regolamento Medico, "essere specialista in medicina aeronautica e spaziale, o essere / essere stato un ufficiale medico dell'Aeronautica Militare che abbia svolto tale attività per almeno 5 anni, o avere operato negli ambulatori SASN per almeno 5 anni in qualità di medico certificatore di idoneità psicofisica aeronautica", il professionista che intende richiedere l'autorizzazione di Esaminatore Aeromedico (AME) dovrà effettuare un adeguato percorso formativo (basico) in medicina aeronautica e spaziale, al fine di acquisire un'appropriata conoscenza ed esperienza pratica delle condizioni nelle quali i titolari di licenze esercitano le attività consentite dalle stesse.

Parimenti, al fine di mantenere l'autorizzazione di AME, gli Esaminatori Aeromedici già autorizzati dovranno effettuare percorsi formativi di aggiornamento. Successivamente all'entrata in vigore dei Regolamenti (EU) n.1178/2011 e n.290/2012 gli Esaminatori Aeromedici già autorizzati AME che intendano accreditarsi anche per il rilascio della certificazione medica di Classe I dovranno intraprendere percorsi formativi avanzati.

Pertanto, sono previsti due livelli di formazione in medicina aeronautica e spaziale, volti all'ottenimento e al mantenimento dell'autorizzazione AME per il personale di volo: corso basico e corso avanzato.

Per l'ottenimento della autorizzazione AME per la certificazione medica di Classe III per i Controllori del traffico aereo è previsto uno specifico corso di formazione come dettagliato nella successiva sezione c)

**a. Corso basilico**

Il corso basilico, previsto, come sopra riferito, per coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di Esaminatori Aeromedici, consiste in un minimo di 60 ore di lezione comprensive dell'esame finale.

Il candidato deve obbligatoriamente frequentare almeno l'80% del totale delle ore di formazioni previste. Il corso deve essere riconosciuto dall'Enac, deve prevedere un esame finale ed il rilascio all'interessato di un certificato attestante l'avvenuto superamento dell'esame.

Il possesso dell'attestato di formazione basilico in medicina aeronautica non dà diritto ad ottenere il rilascio automatico della prescritta autorizzazione di AME per le visite di 2° Classe da parte dell'AMS.

I contenuti e la durata delle lezioni previsti per questo tipo di corso sono riportati nella Tabella 1.

b. Corso avanzato

L'entrata in vigore imminente in Italia della normativa europea permetterà agli Esaminatori Aeromedici autorizzati, in possesso degli ulteriori requisiti richiesti, di effettuare le visite per il solo rinnovo della certificazione di Classe I.

A tal fine sarà necessaria, da parte degli AME interessati, la partecipazione ed il superamento di un modulo di formazione avanzato aggiuntivo della durata di 60 ore, comprensivo dell'esame finale e di esperienza di volo e visite presso una o più delle seguenti strutture: AeMC, Cliniche, Centri di ricerca, Centri ATC, Simulatori, Aeroporti ed Industrie aeronautiche.

Gli addestramenti integrativi e le visite possono essere distribuite nell'arco di tre anni.

Per coloro invece che al momento della richiesta della autorizzazione quale AME non erano in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 6.1(d) del Regolamento Medico, il superamento di un corso basilico riconosciuto dall'ENAC della durata di 60 ore è condizione di ammissione all'addestramento avanzato, che in questo caso risulterà quindi della durata di 120 ore complessive.

Il candidato deve obbligatoriamente frequentare almeno l'80% del totale delle ore di formazioni previste.

Il corso avanzato deve essere riconosciuto dall'Enac, deve prevedere un esame finale ed il rilascio all'interessato di un certificato attestante l'avvenuto superamento dell'esame. Il possesso dell'attestato di formazione avanzato in medicina aeronautica non dà diritto ad ottenere il rilascio automatico della prescritta autorizzazione da parte dell'AMS di Esaminatore Aeromedico (AME) per le sole visite mediche di rinnovo di Classe I.

I contenuti e la durata delle lezioni previsti per il corso avanzato sono riportati nella Tabella 2.

**c. Corso specifico per la certificazione del personale addetto al controllo del traffico aereo**

Allo scopo di conseguire la formazione finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione AME per la certificazione dell'idoneità psicofisica per il personale CTA è richiesto uno specifico percorso formativo della durata complessiva non inferiore alle 60 ore, comprensivo dell'esame finale.

Il candidato deve obbligatoriamente frequentare almeno l'80% del totale delle ore di formazioni previste.

Gli Esaminatori Aeromedici già in possesso dell'autorizzazione AME per la certificazione della II Classe di visita, che richiedono l'estensione alla III Classe, devono effettuare un corso per differenze, della durata complessiva non inferiore alle 15 ore, che contempli le materie specifiche relative al contesto operativo ed alle problematiche legate allo svolgimento delle varie mansioni e degli scenari operativi del controllo del traffico aereo.

Il corso integrativo, che deve essere riconosciuto dall'ENAC, deve inoltre prevedere anche una sessione di formazione non inferiore alle quattro ore, sulla trattazione della normativa specifica applicabile.

I contenuti e la durata delle lezioni previsti per questo tipo di corso sono riportati nella Tabella 3.

d. Corso di aggiornamento

Durante il periodo di validità triennale della autorizzazione è richiesta la partecipazione da parte dell'AME ai convegni ed ai corsi di aggiornamento riconosciuti dall'Enac per un totale minimo di 20 ore, delle quali almeno 6 ore a cura del AMS o sotto la diretta supervisione dell'AMS.

Le conferenze, i congressi scientifici e le attività di volo dovranno essere riconosciuti dall'AMS, per un numero preciso di ore come di seguito specificato nella Tabella 4.

15.1. Riconoscimento dei corsi di formazione

Sono considerati soggetti promotori e/o attuatori di iniziative formative tutti gli organismi pubblici o privati che sono in possesso dei requisiti per svolgere attività di formazione sulla base di specifiche disposizioni legislative o che alla data di presentazione dell'istanza per il riconoscimento da parte dell'Enac risultino regolarmente costituiti nelle forme contemplate dalla vigente legislazione e che abbiano tra gli scopi statuari o istitutivi lo svolgimento di corsi di formazione.

Qualora a richiedere il riconoscimento sia una Università è accettabile che ogni singolo Ateneo individui al proprio interno il/i soggetto/i che richiede/ono il riconoscimento. Il soggetto titolare della procedura di riconoscimento può essere quindi, in questo caso, l'Università, la/e Facoltà oppure il/i Dipartimento/i.



Circolare

MED-01

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 25 di 37

Rispetto a tale scelta tutte le dichiarazioni rese relativamente alla certificazione dei requisiti richiesti dalla presente Circolare saranno a firma degli stessi soggetti.

In tutti gli altri casi la firma dovrà essere della persona che ha la responsabilità giuridica, (legale rappresentanza o compiti esecutivi).

I corsi dovranno essere organizzati in conformità con i requisiti minimi previsti riguardo alle materie di insegnamento e alla durata delle lezioni come indicati nelle tabelle relative alla diversa tipologia di corso contenute nella presente Circolare.

E' consentito che una parte del corso, per non più di un terzo delle ore complessive di formazione, sia svolta a distanza attraverso l'apprendimento e-learning con modalità che devono essere accettate dall'Ente.

La richiesta di riconoscimento per un corso di formazione basico, avanzato, per controllori del traffico aereo o di aggiornamento deve essere presentata all'AMS dell'Enac.

Le domande di riconoscimento dei singoli corsi devono pervenire in tempo funzionale allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla eventuale pubblicazione sul sito istituzionale dell'Enac rispetto alla data di inizio del corso proposto.

Qualora nel corso della fase istruttoria vengano riscontrate carenze nella documentazione presentata, ne sarà richiesta l'integrazione.

Nella richiesta dovranno essere indicati chiaramente:

- la tipologia del corso (basico, avanzato, specifico per la III Classe di visita, di aggiornamento);
- i riferimenti della segreteria organizzativa (indirizzo, telefono, fax, posta elettronica);
- la sede di svolgimento del corso;
- il periodo di svolgimento del corso;
- la durata in ore del corso (teoriche, pratiche);
- la frequenza minima richiesta per accedere agli esami finali;
- il calendario delle lezioni;
- il numero minimo e massimo dei partecipanti previsto;
- il costo di iscrizione/frequenza a carico del singolo partecipante;
- la sede di svolgimento delle singole attività previste dal corso;
- i requisiti di ingresso dei partecipanti in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Medico;
- la struttura ed articolazione del percorso formativo (lezioni, seminari, pratiche esterne, e-learning);
- le attrezzature didattiche, informatiche e tecnologiche del corso;
- la metodologia della certificazione finale (tipologia, sistema di valutazione, strumenti, modalità e criteri);
- l'elenco dei docenti e delle altre risorse umane indicate nel corso, corredato dai curricula vitae e dalle relative dichiarazioni di accettazione dell'incarico dei docenti stessi.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata:



Circolare

MED-01

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 26 di 37

- una dichiarazione attestante che nessun onere finanziario diretto o indiretto riguardante il corso preposto è a carico dell'Enac;
- una dichiarazione attestante l'impegno di portare a termine l'attività corsuale anche in caso di riduzione degli iscritti, senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza rimasta.

Entrambe le dichiarazioni potranno essere rilasciate in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

L'Enac rilascerà o negherà il riconoscimento all'attivazione del corso provvedendo a trasmetterne il motivato parere.

Il riconoscimento riguarderà singoli corsi e/o più edizioni degli stessi ed esaurirà i propri effetti alla conclusione di questi.

Gli attestati rilasciati ai partecipanti, che hanno superato con esito positivo il corso, dovranno riportare la seguente dizione:

**"Corso _____ (tipologia) per _____ (titolo)
Riconosciuto e autorizzato ai sensi del Regolamento Enac del 21 dicembre
2011(_____)" (protocollo e data del riconoscimento)**

In ogni caso, l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata, in qualunque momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi riconosciuti.

Le procedure di avvio dei corsi riconosciuti, dovranno avere inizio entro 60 giorni dalla comunicazione del rilascio del riconoscimento da parte dell'Enac. In presenza di autorizzazioni riguardanti più edizioni dello stesso corso, il termine dei 60 giorni si riferisce all'avvio della prima edizione. In caso di mancato rispetto di tale termine, il riconoscimento deve intendersi automaticamente decaduto.

I corsi non avviati costituiranno uno degli indicatori di valutazione per l'Enac ai fini del rilascio di eventuali successivi riconoscimenti.

Trasferimenti di attività formativa in sedi diverse da quelle autorizzate non sono, di norma, consentiti. Comunque, in presenza di documentati motivi, l'Ente potrà autorizzare eventuali trasferimenti della sede del corso, dietro presentazione di apposita istanza e previa verifica dell'idoneità della nuova sede indicata.

In tal caso dovrà essere presentata all'AMS la richiesta motivata e la documentazione relativa alla nuova sede, come in precedenza indicato nel presente articolo.

Compete all'AMS la vigilanza amministrativo-didattica sulle attività formative in medicina aeronautica e spaziale riconosciute dall'Enac.

L'Enac ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività corsuali rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato.



Qualsiasi interruzione dell'attività corsuale deve essere comunicata tempestivamente all'AMS con apposita lettera contenente le motivazioni dell'interruzione e l'indicazione della data dell'eventuale ripresa delle attività.

La pubblicizzazione del corso proposto non può avvenire prima del formale riconoscimento da parte dell'Enac delle attività formative per le quali è stata inoltrata la richiesta

Nelle forme di pubblicizzazione previste per il corso devono essere espressamente dichiarati:

- tipologia del corso;
- estremi dell'autorizzazione di riconoscimento dell'ENAC;
- durata in ore;
- moduli previsti;
- numero di allievi previsti;
- requisiti di ammissione;
- sede di svolgimento delle attività formative;
- obblighi di frequenza per accedere agli esami finali;
- costo complessivo del corso per allievo.

15.2. Tabelle di riferimento per i corsi di formazione

Di seguito vengono riportate le tabelle numerate relative ai contenuti ed alla durata delle lezioni previsti per i corrispondenti corsi di formazione:

Tabella 1 – Corso AME basico in Medicina Aeronautica (60 ore)

Tabella 2 – Corso AME avanzato in Medicina Aeronautica (60 ore)

Tabella 3 – Corso AME per la certificazione del personale CTA (60 ore)

Tabella 4 – Corso AME di aggiornamento in Medicina Aeronautica (20 ore)

Tabella 1	
CORSO AME BASICO IN MEDICINA AERONAUTICA	60 ore totali
Introduzione alla Medicina Aeronautica e Spaziale <ul style="list-style-type: none">• Storia della medicina aeronautica• Aspetti specifici della medicina aeronautica civile• Aspetti della medicina aeronautica militare e aerospaziale	1 ora
Fisica dell'atmosfera e dello spazio <ul style="list-style-type: none">• Atmosfera• Spazio• Leggi dei gas e dei vapori e la loro importanza fisiologica	1 ora
Nozioni aeronautiche di base <ul style="list-style-type: none">• Meccanica del volo• Propulsioni• Strumentazione di bordo• Strumentazione convenzionale e "glass cockpit"• Aviazione commerciale e militare• Controllo del traffico aereo• Volo da diporto• Simulatore/Esperienza di volo	3 ore
Fisiologia aeronautica <ul style="list-style-type: none">• Atmosfera<ul style="list-style-type: none">- Limiti fisiologici del volo umano- Suddivisione dell'atmosfera terrestre- Leggi dei gas e loro importanza fisiologica- Effetti fisiologici della decompressione• Respirazione<ul style="list-style-type: none">- Scambio gassoso- Saturazione d'ossigeno• Ipossia	4 ore

A



Circolare

MED-01

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 28 di 37

- Segni di riconoscimento e sintomi
- Tempo utile di coscienza (TUC)
- Iperventilazione – segni di riconoscimento e sintomi
- Barotrauma
- Malattia da decompressione

Fisiologia Aeronautica

- Accelerazioni:
 - Orientamento G-Vector
 - Effetti e limiti del G-load
 - Metodi di incremento Gz-tolleranza
 - Accelerazioni positive/negative
 - Accelerazioni e sistema vestibolare

1 ora

Fisiologia Aeronautica

- Disorientamento visivo
- Disorientamento spaziale
- Confusione Luci di terra/Steile
- Autocinesi visiva

1 ora

Fisiologia Aeronautica

- Disorientamento vestibolare:
 - Anatomia dell'orecchio interno
 - Funzione dei canali semicircolari
 - Funzione degli organi otolitici
 - L'illusione oculogira e Coriolis
 - Disorientamento

2 ore

Fisiologia Aeronautica

- Simulazioni:
 - Simulazione di accelerazione "nose up"
 - Simulazione di decelerazione "nose down"
 - Chinetosi – cause - gestione

1 ora

Fisiologia Aeronautica

- Rumori e vibrazioni:
 - Misure preventive

1 ora

Oftalmologia

- (inclusa 1 ora dimostrativa e pratica)
- Anatomia dell'apparato visivo
- Esame clinico dell'apparato visivo
- Esami funzionalità visiva (acutezza visiva, percezione dei colori, campo visivo, ect.)
- Aspetti delle patologie visive significanti per l'aviazione
- Requisiti visivi

4 ore

Otorinolaringoiatria

- (inclusa 1 ora dimostrativa e pratica)
- Anatomia del sistema
- Esami clinici ORL
- Esami funzionalità uditiva
- Test dell'equilibrio
- Ipoacusia da disbarismo
- Barotrauma – orecchie e sinus
- ORL aeronautica – patologia
- Requisiti uditivi

3 ore

Cardiologia e medicina generale

- Esame fisico completo e idoneità fisica:
 - apparato cardiovascolare
 - apparato respiratorio
 - apparato gastrointestinale
 - malattie renali
 - ginecologia – andrologia
 - diabetologia
 - ematologia
 - ortopedia
 - piloti con disabilità
- Requisiti cardiologici

10 ore

Neurologia

- Visita neurologica completa
- Forma fisica e disordini neurologici
- Requisiti neurologici

2 ore

Psichiatria nella Medicina Aeronautica

- Esami psichiatrici

4 ore

Pe

**Circolare****MED-01**

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 29 di 37

<ul style="list-style-type: none">• Idoneità psichiatrica e malattie psichiatriche• Droghe e alcol• Requisiti psichiatrici	
Psicologia <ul style="list-style-type: none">• Introduzione alla psicologia nell'aviazione• Comportamento• Personalità• Motivazione al volo e adattabilità• Fattori sociali• Carico di lavoro, ergonomia• Stress psicologico, affaticamento• Funzioni psicomotorie e età• Paura e rifiuto a volare• Relazione AME/Personale di volo• Criteri di selezione psicologica• Requisiti psicologici	4 ore
Odontoiatria <ul style="list-style-type: none">• Visite odontoiatriche• Barodontalgia• Requisiti odontoiatrici	1 ora
Incidenti di volo - Fuga e Sopravvivenza <ul style="list-style-type: none">• Traumi• Statistiche incidenti<ul style="list-style-type: none">- generali, volo da diporto- aviazione commerciale e militare• Tanatologia aeronautica (valutazione post-mortem, identificazione)• Abbandono del velivolo in volo<ul style="list-style-type: none">- velivolo in fiamme- velivolo in acqua- con paracadute- con espulsione	4 ore
Legislazione - Normativa e Regolamenti Aeronautici <ul style="list-style-type: none">• Icao Standards and Recommended Practices (SARPS)• Applicable Requirements, Appendices, AMCs and IEMs• AMS, AeMC, AME	6 ore
Evacuazione aerea (inclusa 1 ora dimostrativa e pratica) <ul style="list-style-type: none">• Organizzazione e logistica• Passeggeri disabili• Voli ambulanza• Pazienti con problemi respiratori• Pazienti con disturbi cardiovascolari• Emergenze psichiatriche	3 ore
Farmaci e attività di volo	2 ore
Esame finale <ul style="list-style-type: none">• De-briefing - Conclusioni e suggerimenti	2 ore
TOTALE	60 ore

Tabella 2**CORSO AME AVANZATO IN MEDICINA AERONAUTICA****60 ore totali**

Ambiente di lavoro nel pilotaggio di aeromobili <ul style="list-style-type: none">• Cabina pressurizzata• Ala fissa• Elicottero• Single pilot / Multi-crew	2 ore
Fisiologia aeronautica (incluse 2 ore dimostrative e pratiche) <ul style="list-style-type: none">• Breve riesame dei fondamenti di fisiologia (ipossia, iperventilazione, accelerazioni, disorientamento)	4 ore
Oftalmologia (incluse 2 ore dimostrative e pratiche) <ul style="list-style-type: none">• Breve riesame dei fondamenti (acutezza visiva, rifrazione, percezione dei colori, campo visivo)• Requisiti visivi per la Classe I• Implicazioni di chirurgia oculistica, refrattiva o altra• Casi di revisione	5 ore
Otorinolaringoiatria (incluse 2 ore dimostrative e pratiche)	4 ore

	Circolare	MED-01	
	Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"	21/12/2012	Pag. 30 di 37
<ul style="list-style-type: none"> • Breve riesame dei fondamenti (barotrauma – orecchie e sinus – prove di funzionalità uditiva) • Requisiti uditivi per la Classe I • Casi di revisione 			
Cardiologia e Medicina generale <ul style="list-style-type: none"> • Visita medica generale completa e revisione dei fondamenti • Requisiti per la Classe I • Farmaci e attività di volo • Diagnostica cardiologica • Casi clinici 		10 ore	
Neurologia / Psichiatria (includere 2 ore dimostrative e pratiche) <ul style="list-style-type: none"> • Breve revisione dei fondamenti (visita neurologica, indagini psichiatriche) • Droga e alcol • Requisiti neurologici e psichiatrici per la Classe I 		6 ore	
Fattore umano nell'aviazione (includere 9 ore dimostrative e pratiche) <ul style="list-style-type: none"> • Voli di lungo raggio <ul style="list-style-type: none"> - limitazioni tempi di volo - disturbi del sonno - equipaggio misto - jet lag/ fusi orari • Elaborazione delle informazioni nell'uomo <ul style="list-style-type: none"> - FMS, PFD, Datalink, fly by wire - adattamento al glass cockpit - CCC, CRM, LOFT ect. - Simulatore - Ergonomia - Esperienza di volo o al simulatore • Equipaggi in comune <ul style="list-style-type: none"> - volo con lo stesso type rating es. B737-300-400-500 - volo con lo stesso type rating es. b757/767/a320/340 • Fattore umano negli incidenti di volo <ul style="list-style-type: none"> - Analisi dalle compagnie e delle conseguenze - Requisiti applicabili <p>ABBREVIAZIONI: CCM - Crew Co-ordination Concept CRM - Crew Resource Management FMS - Flight Management System LOFT - Line Oriented Flight Training PFD - Primary Flight Display</p>		19 ore	
Medicina Tropicale <ul style="list-style-type: none"> • Endemicità delle malattie tropicali • Patologia tropicale e medicina aeronautica • Vaccinazioni per personale di volo e passeggeri • Legislazione sanitaria internazionale 		2 ore	
Igiene (includere 2 ore dimostrative e pratiche) <ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione di malattie in aereo • Disinfezione in aviazione • Igiene a bordo del velivolo • Ristorazione • Alimentazione dell'equipaggio 		4 ore	
Medicina Spaziale <ul style="list-style-type: none"> • Radiazioni • Veicolo spaziale 		2 ore	
Esame finale <ul style="list-style-type: none"> • De-briefing – Conclusioni e suggerimenti 		2 ore	
TOTALE		60 ore	

GA

**Circolare****MED-01**

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 31 di 37

Tabella 3**CORSO AME PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE CTA****60 ore totali**

CORSO AME PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE CTA		60 ore totali
Introduzione alla Medicina Aeronautica e Spaziale <ul style="list-style-type: none">• Storia della medicina aeronautica• Aspetti specifici della medicina aeronautica civile• Aspetti della medicina aeronautica militare e aerospaziale		1 ora
Fisica dell'atmosfera e dello spazio <ul style="list-style-type: none">• Atmosfera• Spazio• Leggi dei gas e dei vapori e la loro importanza fisiologica		1 ora
Nozioni aeronautiche di base <ul style="list-style-type: none">• Meccanica del volo• Propulsioni• Strumentazione di bordo• Strumentazione convenzionale e "glass cockpit"• Aviazione commerciale e militare• Volo da diporto		1 ore
Fisiologia aeronautica <ul style="list-style-type: none">• Atmosfera:<ul style="list-style-type: none">- Limiti fisiologici del volo umano- Suddivisione dell'atmosfera terrestre- Leggi dei gas e loro importanza fisiologica• Respirazione<ul style="list-style-type: none">- Scambio gassoso- Saturazione d'ossigeno• Ipossia ed iperventilazione<ul style="list-style-type: none">- Segni di riconoscimento e sintomi- Tempo utile di coscienza (TUC)• Ritmo sonno-veglia		2 ore
Fisiologia Aeronautica <ul style="list-style-type: none">• Disorientamento visivo• Disorientamento spaziale• Cinetosi		1 ora
Oftalmologia (inclusa 1 ora dimostrativa e pratica) <ul style="list-style-type: none">• Anatomia dell'apparato visivo• Esame clinico dell'apparato visivo• Esami funzionalità visiva (acutezza visiva, percezione dei colori, campo visivo, ect.)• Aspetti delle patologie visive significanti per l'aviazione• Requisiti visivi		4 ore
Otorinolaringoiatria (inclusa 1 ora dimostrativa e pratica) <ul style="list-style-type: none">• Anatomia del sistema• Esami clinici ORL• Esami funzionalità uditiva• Test dell'equilibrio• Ipoacusia da disbarismo• Barotrauma – orecchie e sinus• ORL aeronautica – patologia• Requisiti uditivi		3 ore
Cardiologia e medicina generale <ul style="list-style-type: none">• Esame fisico completo e idoneità fisica:<ul style="list-style-type: none">- apparato cardiovascolare- apparato respiratorio- apparato gastrointestinale- malattie renali- ginecologia – andrologia- diabetologia- ematologia- ortopedia- piloti con disabilità• Requisiti cardiologici		10 ore

**Circolare****MED-01**

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d' idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag 32 di 37

Neurologia <ul style="list-style-type: none">• Visita neurologica completa• Forma fisica e disturbi neurologici• Requisiti neurologici	2 ore
Psichiatria nella Medicina Aeronautica <ul style="list-style-type: none">• Esami psichiatrici• Idoneità psichiatrica e malattie psichiatriche• Droghe e alcol• Requisiti psichiatrici	4 ore
Psicologia <ul style="list-style-type: none">• Introduzione alla psicologia nell'aviazione• Comportamento• Personalità• Motivazione al volo e adattabilità• Fattori sociali• Carico di lavoro, ergonomia• Stress psicologico, affaticamento• Funzioni psicomotorie e età• Paura e rifiuto a volare• Relazione AME/Personale di volo• Criteri di selezione psicologica• Requisiti psicologici	4 ore
Odontoiatria <ul style="list-style-type: none">• Visite odontoiatriche• Barodontalgia• Requisiti odontoiatrici	1 ora
Human Factors in ATM <ul style="list-style-type: none">• User centred design• Human Error Management• Team Resource Management• Critical Incident Stress Management	2 ore
Legislazione - Normativa e Regolamenti Aeronautici <ul style="list-style-type: none">• Organizzazioni nazionali ed internazionali (ICAO, Eurocontrol, EASA, ENAC, ENAV)• Icao Standards and Recommended Practices (SARPS)-Annesso 1• Regolamento (EU) n 805/2011• Regolamento (EU) n 1178/2011 e n 290/2012• Requisiti applicabili per il rilascio e mantenimento dell' idoneità psicofisica• L' AMS, l' AeMC e l' AME• Enti e Servizi di assistenza al volo	4 ore
Modulo ATM <ul style="list-style-type: none">• Spazi aerei. Organizzazione e tipologia: TMA, ATZ, FIR, CTA, AWY, CTR• Regole dell'aria e regolamentazione ATCO• Licenza ATCO, abilitazioni e specializzazioni• Ambiente di lavoro, attività e sistemi radar• Organizzazione dei servizi ATS, tipologia e struttura degli enti FIS, ALS, ATC, ADR, RAD ACC, APP, TWR, FIC• Evoluzioni future e sviluppo dell'ATC	8 ore
Esperienza di addestramento pratico - Visite presso: <ul style="list-style-type: none">- AeMC- Cliniche- Centri di ricerca- Centri ATC- Simulatori di volo ed ATC- Aeroporti- Industrie del settore	8 ore
Farmaci e attività di controllo	2 ore
Esame finale <ul style="list-style-type: none">• De-briefing – Conclusioni e suggerimenti	2 ore
TOTALE	60 ore

A



Circolare

MED-01

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 33 di 37

Tabella 4

CORSO AME DI AGGIORNAMENTO		20 ore totali
Corso di aggiornamento supervisionato dall'Enac		minimo 6 ore
Ore-credito riconosciute per la formazione:	a. Partecipazione ai principali Congressi nazionali ed internazionali annuali in Medicina Aerospaziale (es. AIMAS, ASMA, ICASM, ESAM, etc.)	2,5 ore-credito per ogni giorno intero di partecipazione
	b. Altri convegni, conferenze e workshop scientifici organizzati o approvati dall'Enac	minimo 3 ore-credito per ogni giorno intero di partecipazione
	c. Esperienze di volo: - "jump seat" - simulatore - pilotaggio di velivoli	massimo 5 ore-credito per 3 anni: 1 ora-credito - 5 settori 1 ora-credito - 4 ore 1 ora-credito - 4 ore

16. MODULISTICA PER LA CERTIFICAZIONE

La modulistica che deve essere impiegata per la certificazione dell'idoneità psicofisica del personale di volo e dei controllori del traffico aereo è la seguente:

- Modello di richiesta di certificato medico (Mod.160) - Istruzioni
- Modello di referto di visita medica (Mod.161) - Istruzioni
- Modello di referto di visita oftalmologica (Mod.162) - Istruzioni
- Modello di referto di visita ORL (Mod.163) - Istruzioni
- Modello di Certificato Medico (Mod.164) Classe I e II - Istruzioni
- Modello di Certificato Medico Classe III (Mod.164/ATC) - Istruzioni
- Modello di notifica diniego del certificato medico (Mod.165)
- Lettera di istruzioni per il pilota di supporto in caso di limitazione OSL

Le istruzioni disponibili anche in lingua inglese per ogni modello forniscono tutte le informazioni necessarie per la compilazione della modulistica.

Tale modulistica è disponibile nella Sezione *Medicina Aeronautica* del sito istituzionale dell'Enac www.enac.gov.it.

17. PROCEDURE TRANSITORIE

1. Con riferimento all'articolo 9 "Visite Mediche" della presente Circolare, sono concesse le seguenti dilazioni fino alla data dell'8 aprile 2013:

1.1. esclusivamente per il rinnovo delle visite mediche di idoneità psicofisica relative alle licenze di paracadutista e di istruttore di paracadutismo, i termini di applicazione dei requisiti previsti dall'articolo 3 commi 4 e 5 del Regolamento Medico sono dilazionati fino all'8 aprile 2013.

In particolare:

- l'articolo 3, comma 4 deve intendersi applicabile per il rinnovo di certificazione medica per lo svolgimento di attività paracadutistica professionale;
- l'articolo 3, comma 5 deve intendersi applicabile per il rinnovo di certificazione medica di Classe II per lo svolgimento di attività paracadutistica non professionale.

R

**Circolare****MED-01**

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 34 di 37

1.2. esclusivamente per il rilascio ed il rinnovo della certificazione dell'idoneità psicofisica del personale CTA di ENAV, i termini di applicazione del requisito previsto dall'articolo 3 comma 7 del Regolamento Medico sono dilazionati fino all'8 aprile 2013 consentendo alle strutture mediche della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) di continuare ad effettuare l'attività di certificazione per il personale sopra citato anche sui territori di competenza delle Direzioni Aeroportuali dove sono presenti altri centri sanitari autorizzati o riconosciuti dall'Enac.

2. Con riferimento all'articolo 13 "Limitazioni" della presente Circolare, ed in applicazione del requisito Jar-Fcl 3.125 e procedura AGM-JIP Section V Part. 2 comma 6.9.2.2.2(d)(e), in aggiunta alle limitazioni, la cui applicazione è già affidata dalla norma agli AeMCs, è temporaneamente delegata agli stessi Centri Aeromedici anche l'applicazione delle limitazioni **OML, OSL, VCL, RXO**.

18. RINVIO

Per quanto non previsto nelle presente Circolare, trovano applicazione le disposizioni di cui al Codice, al Regolamento Medico nonché, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti in materia.

19. DECORRENZA

La presente circolare entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

ALLEGATO – Ved. pagine seguenti

Il Direttore Generale

Dott. Alessio Quaranta



Allegato: Lista di rispondenza ai requisiti del Regolamento



Lista di rispondenza da parte di AME e/o AeMC per la dichiarazione dei requisiti applicabili di cui al Regolamento Enac "Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d' idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

Requisito	Testo requisito	Riferimento al manuale	Testo nel Manuale
Art 3 comma 2 Reg. Medico	Gli accertamenti di idoneità psicofisica del personale di volo sono svolti mediante verifica dei requisiti fissati dalla JAR-FCL 3.		
Art 5 comma 3 Regolamento Medico	Gli AME, al fine di mantenere l'autorizzazione ad effettuare visite mediche e rilasciare certificazioni di idoneità psicofisica, devono effettuare regolare attività di aggiornamento professionale in accordo a criteri stabiliti dall'ENAC. A tal fine gli AME partecipano a corsi di formazione riconosciuti dall'ENAC.		
Art 6 comma 1 Regolamento Medico	Il medico che intenda richiedere l'accreditamento quale AME deve: a) operare nel territorio nazionale; b) possedere la laurea in medicina e chirurgia ed essere abilitato all'esercizio della libera professione; c) essere iscritto all'Ordine dei Medici; d) essere specialista in medicina aeronautica e spaziale, o essere / essere stato un ufficiale medico dell'Aeronautica Militare che abbia svolto tale attività per almeno 5 anni, o avere operato alla data di pubblicazione del presente Regolamento negli ambulatori SASN per almeno 5 anni in qualità di medico certificatore di idoneità psicofisica aeronautica, o aver frequentato e superato un corso di addestramento teorico e pratico in medicina aeronautica riconosciuto dall'ENAC. Tali corsi di addestramento sono differenziati in relazione al tipo di certificato che può essere rilasciato dall'AME; e) disporre di idonei strumenti diagnostici per l'effettuazione degli esami specialistici richiesti o essere convenzionato con una struttura pubblica o privata, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. Il possesso di tutti i requisiti sopra indicati costituisce condizione necessaria per poter ottenere da parte dell'ENAC l'autorizzazione ad eseguire le visite		
Art 6 comma 3.1 Regolamento Medico	I soggetti (strutture sanitarie/medici) che intendono chiedere l'autorizzazione inoltrano la relativa domanda all'ENAC utilizzando l'apposito modulo. Tutte le infrastrutture, in relazione alla tipologia delle attività svolte, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di: - sicurezza anti-infortunistica; - igiene dei luoghi di lavoro; - protezione dai rischi da radiazioni ionizzanti; - protezione antincendio; - protezione acustica; - sicurezza elettrica e continuità elettrica; - smaltimento dei rifiuti; - condizioni microclimatiche; - pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti		



Circolare

MED-01

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 36 di 37

	<ul style="list-style-type: none">gli strumenti ed accessori;pulizia e sanificazione degli ambienti;qualsiasi altro obbligo applicabile reso obbligatorio da Leggi o regolamenti nazionali e/o dell'Unione Europea		
Art 6 comma 4 Regolamento Medico	<p>4.1 Le infrastrutture e gli spazi all'interno dei quali vengono svolte le attività sanitarie devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate</p> <p>4.2 La dotazione minima di ambienti per l'attività ambulatoriale è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">spazi specifici per le funzioni direzionali;spazi per l'attesa, accettazione, attività amministrative. Qualora nello stesso edificio coesistano più attività sanitarie, gestite anche da titolarità diverse, gli spazi per l'attesa, accettazione e attività amministrative possono essere in comune per le diverse tipologie di prestazioni erogate purché opportunamente dimensionati. Lo spazio per l'attesa deve essere dotato di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi;servizi igienici distinti per utenti e personale;sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente;spazio/locali per deposito di materiale pulito;spazio/locali per deposito di materiale sporco;spazi o armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni.		
Art 6 comma 5 Regolamento Medico	<p>5.1 Ogni AeMC o AME erogante prestazioni ambulatoriali deve rispettare i seguenti criteri organizzativi:</p> <ul style="list-style-type: none">disporre di personale in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali;tutti i materiali soggetti a scadenza, devono portare in evidenza la data della scadenza stessa ed essere conservati con le modalità previste dal produttore o, in assenza di queste con modalità adeguate allo scopo;le prestazioni effettuate nei confronti di ciascun soggetto devono essere documentate mediante gli appositi modelli di verbale di visita. <p>5.2 Le visite eseguite devono essere registrate su un registro giornaliero preferibilmente in formato elettronico. Devono essere, altresì, predisposti documenti in cui vengono definiti i criteri organizzativi per lo svolgimento delle principali attività di supporto tecnico-amministrativo, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">debbono essere definiti i criteri e le modalità di accesso dell'utente (programmazione e prenotazione visite, accettazione e registrazione). L'orario di accesso alle prestazioni deve essere compatibile con la corretta esecuzione delle stesse;debbono essere stabilite le modalità di compilazione, conservazione, archiviazione dei documenti comprovanti l'attività sanitaria;deve essere utilizzato un sistema informatizzato finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati relativi ai soggetti sottoposti a visita, anche al fine di poter svolgere le attività di verifica e miglioramento della qualità;deve essere disponibile idoneo software per la gestione dell'attività che consenta di alimentare la Banca Dati Sanitaria Centrale gestita dall'ENAC, le cui modalità di accesso e di consultazione sono disciplinate dall'ENAC		
Art 6 comma 6 Regolamento Medico	<p>6.1 Le visite sono effettuate previa prenotazione. In particolare deve essere posto a disposizione dell'utenza materiale informativo che specifichi:</p> <ul style="list-style-type: none">tipologia delle prestazioni effettuate;procedure relative all'accesso e orari;modalità di comunicazione all'utente delle informazioni che lo riguardano.		



Circolare

MED-01

Attuazione del Regolamento "Organizzazione Sanitaria e Certificazioni mediche d' idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici"

21/12/2012

Pag. 37 di 37

	<p>- termini e modalità ai fini della acquisizione del necessario consenso informato. Devono essere definite ed applicate idonee procedure per la raccolta del consenso informato e per il rispetto della normativa emanata con Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";</p> <p>- modalità di consegna dell'esito di visita, anche ai fini della tutela dei dati personali.</p> <p>6.2 La struttura o il medico che effettuano le visite debbono predisporre un documento con la chiara indicazione dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">- sede e numeri telefonici presso cui è possibile prenotare la visita.- orari e modalità di accesso,- orari per la comunicazione dell'esito di visita <p>6.3 Una volta ultimata la visita medica, il richiedente deve essere informato per iscritto dell'esito di idoneità o di non idoneità, dell'eventuale deferimento della decisione all'AMS dell'ENAC e di qualsiasi condizione che comporti una restrizione per l'esercizio delle attività consentite dalla propria licenza. Deve essere inoltre informato del suo diritto di proporre appello avverso il giudizio.</p>		
Art.6 comma 7 Regolamento Medico	<p>7.1 Gli ambulatori degli AeMC e degli AME devono essere dotati delle strumentazioni e dei mezzi materiali idonei al tipo di visite mediche da effettuare. Le apparecchiature devono conservare la loro qualità ed efficienza nel tempo attraverso l'esecuzione di verifiche periodiche di cui deve essere tenuta traccia. La dotazione minima è costituita dalle seguenti attrezzature e presidi medico chirurgici:</p> <ul style="list-style-type: none">• audiometro;• ottotipo;• strumentazione idonea ad eseguire rinoscopia anteriore, laringoscopia e otoscopia;• frontofocometro;• tavole di Hishiara;• spirometro;• stick test per analisi chimica delle urine;• fotometro a tecnologia dry chemistry (o strumento diagnostico similare) per l'analisi chimico-clinica del sangue;• fonendoscopio;• elettrocardiografo a 3 canali;• sfigmomanometro, con bracciali di varie dimensioni;• bilancia;• statimetro. <p>7.2 Deve essere presente ed immediatamente consultabile anche la normativa aero medica applicabile di riferimento.</p>		
Art.7 comma 10 Regolamento Medico	<p>Gli organi sanitari che eseguono le visite di accertamento dell'idoneità garantiscono la riservatezza dei dati di cui vengono in possesso nello svolgimento delle proprie funzioni.</p>		
Art.8 comma 4 Regolamento Medico	<p>Una volta ultimata la visita medica, il richiedente viene informato per iscritto dell'esito di idoneità, di non idoneità oppure di rinvio all'ENAC e di qualsiasi condizione che comporti una restrizione o limitazione.</p>		

Ba